

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1001/90 DELLA COMMISSIONE**

del 20 aprile 1990

relativo alla prosecuzione di azioni di ricerca di mercati all'interno e all'esterno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni di ricerca di mercato all'interno della Comunità avviate dal regolamento (CEE) n. 723/78<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/78<sup>(4)</sup>, nonché dal regolamento (CEE) n. 1024/78<sup>(5)</sup> e proseguite da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, sono risultate efficaci per ampliare i mercati dei prodotti lattieri all'interno e all'esterno della Comunità; che è pertanto opportuno prorogarle a medio termine;

considerando che, di conseguenza, gli istituti di ricerca, gli enti e le imprese private della Comunità aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie dovrebbero essere nuovamente invitati a presentare precisi programmi di ricerca che intendano realizzare;

considerando che gli istituti di ricerca, gli enti e le imprese cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che, in modo particolare, occorre che le attività di questi operatori non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che per le altre modalità possono essere applicate per l'essenziale le disposizioni dei precedenti regolamenti, tenuto conto dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati lavori di ricerca intesi ad ampliare all'interno e all'esterno della Comunità i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria.

Sono considerati lavori in tal senso tra l'altro:

- a) la ricerca scientifica sugli aspetti nutrizionali del consumo di latte e dei suoi costituenti;
- b) indagini di mercato miranti al miglioramento della commercializzazione del burro nella Comunità;
- c) indagini di mercato relative ai prodotti di sostituzione di prodotti lattiero-caseari, alla loro composizione e commercializzazione;
- d) l'elaborazione di tecniche allo scopo di migliorare la spalmabilità del burro e relativi controlli;
- e) la ricerca di nuovi mercati o la possibilità di ampliamento di quelli esistenti per i prodotti lattiero-caseari all'esterno della Comunità;
- f) indagini relative all'influenza degli stimolatori in crescita sull'attitudine del latte alla trasformazione, in particolare nell'industria del formaggio;
- g) in casi debitamente motivati, l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti, nonché lo sviluppo di un'apposita banca di dati;
- h) lavori relativi al controllo integrato della qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Non sono prese in considerazione le azioni che possono pregiudicare gli scambi di prodotti lattiero-caseari già in atto con il paese interessato.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili solo se sono iniziate dopo il 31 marzo 1990; esse devono essere ultimate entro due anni dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1° gennaio 1993. In casi eccezionali un termine più lungo può tuttavia essere convenuto, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo

<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. L 69 del 15. 3. 1988, pag. 10.